



ORDINE DELLA CORONA DI FERRO

1805

COMUNICATO SUL COSIDDETTO “RICONOSCIMENTO” DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI

Dal momento che talvolta appaiono su vari siti internet, o blog, interventi quasi sempre anonimi, che insistono sulla stantia (e giuridicamente assurda) polemica sul “riconoscimento” o meno dell'Ordine della Corona di Ferro, si è costretti a precisare quanto segue, sotto il profilo squisitamente giuridico.

Nell'ordinamento italiano gli Ordini cavallereschi non sono regolamentati, se si eccettua la disposizione dell'art. 78 dello Statuto Albertino del 1848 che precisava che *“Gli Ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni....Il Re può creare altri Ordini e prescriverne gli statuti”*. La norma fu applicata implicitamente anche agli Ordini riferibili ai Sovrani delle antiche Case italiane, tanto che, dopo l'Unificazione, il Consiglio di Stato con Parere 29 novembre 1861 Sezione II, Grazia e Giustizia ribadì la legittimità degli Ordini non aboliti dai governi provvisori.

Si noti che già con R.D. del 20 aprile 1850 il Re di Sardegna, nell'ambito della politica intrapresa per cercare di ottenere l'appoggio di tutti i patrioti italiani nella visione del Risorgimento, ebbe ad



ORDINE DELLA CORONA DI FERRO

1805

autorizzare l'attività dell'Ordine, che all'epoca aveva sede a Torino. Nel 1857, poi, l'Ordine trasferì la sua sede a Nizza.

Successivamente, all'esito della cessione della Contea di Nizza alla Francia, l'Imperatore Napoleone III, nella sua prima visita nella città, donò per la bandiera dell'Ordine una nuova aquila imperiale e nel 1867 chiese (e ovviamente ottenne) che l'Ordine decorasse della sua massima onorificenza il colonnello svizzero Henry Dufour suo antico collaboratore in Svizzera (vedi *Revue du Souvenir Napoléonien*, n. 445, 2003).

Dopo l'avvento della Repubblica Italiana, la problematica degli Ordini cavallereschi venne affrontata dalla sola legge *Legge 3 marzo 1951 n. 178* che distingue fra Ordini di Casa Savoia, Ordini Vaticani, Ordini di Stati Esteri e Ordini non nazionali.

E' interessante però rilevare come la legge non parli assolutamente di “*riconoscimento*” degli Ordini: pertanto tutti gli Ordini cavallereschi non nazionali o di Stati esteri sono, per definizione, legittimi, ma nel senso di essere *irrilevanti* per l'ordinamento italiano, così come è irrilevante l'accettazione, da parte del cittadino, di decorazioni dagli stessi conferite.

La legge infatti si limita a disciplinare solo l'utilizzo (pubblico) delle decorazioni “nel territorio della Repubblica”, che deve essere, appunto, “autorizzato”. Di conseguenza non può esistere alcun “*riconoscimento*” degli Ordini cavallereschi nell'ordinamento italiano.

Pertanto il (giuridicamente impossibile) “*riconoscimento*” di un Ordine non nazionale all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, può essere ricavato da fonti indirette, e cioè da atti o provvedimenti di natura pubblica.



ORDINE DELLA CORONA DI FERRO

1805

Alla luce di ciò si può affermare che l'Ordine della Corona di Ferro è da considerarsi “riconosciuto” (nel senso appena precisato) sulla base dei seguenti atti o provvedimenti:

a) il Decreto del Prefetto delle Alpi Marittime, con sede a Nizza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese (Journal Officiel 230/25 pag. 2775 art.81) ai sensi della Legge 1 Luglio 1901, con il relativo Decreto di Attuazione 16 Agosto 1901. Detto provvedimento in particolare ha riconosciuto la legittimità della *fons honorum* in capo al Gran Cancelliere dell'Ordine, precisando che “ *Sont reconnus valables les titres nobiliaires de Chevalier d'Empire, de Baron et de Comte du Royaume d'Italie, et les attributs feodaux relatifs, conférés par les Grands Chanceliers de l'Ordre de la Couronne de Fer établi par Napoleon en Etat Souverain independant héritier du Royaume d'Italie après le traité de Mantue du 23 Avril 1814...* ”

b) I Regolamenti promulgati dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, e in particolare:

1) il “Regolamento n. 022/363 del Ministero degli Affari Esteri Italiano-Cerimoniale della Repubblica -approvato in data 27 Luglio 1999, in attuazione e chiarimento di quanto disposto dall'art. 7 della Legge 3 Marzo 1951 n.178 “, con il quale si poneva una precisa ricostruzione giuridica della definizione di Ordine non nazionale e se ne distinguevano le varie categorie;

2) il “Regolamento n. 022/713 del Ministero degli Affari Esteri Italiano approvato in data 13 dicembre 1999, avente ad oggetto Ordini Cavallereschi- Applicazione di quanto disposto dalla legge 3 marzo 1951 n. 178”, con il quale il Ministero, facendo applicazione dei criteri posti dal già citato Regolamento n. 022/363, aveva individuato otto Ordini cavallereschi le cui decorazioni



ORDINE DELLA CORONA DI FERRO

1805

potevano astrattamente essere considerate “autorizzabili” (elenco peraltro non esaustivo). Detto elenco ha ricompreso gli Ordini riferibili ai Borbone Parma, agli Asburgo Lorena di Toscana, ai Borbone Napoli (salva la problematica relativa alla controversia fra i due/tre rami in contrasto fra di loro), agli Asburgo Este, e l'Ordine della Corona di Ferro.

c) la Sentenza del Tribunale di Massa , esecutiva in data 18 marzo 2014, Rep. n. 40/2014, registrata il 24 marzo 2014 , che ha stabilito che all'attore in giudizio *“spetta il titolo di Cavaliere Ereditario in virtù di Atto dato a Nizza il 2 settembre 1997 e quello di Conte in virtù di Decreto dato a Nizza il 12 Aprile 2007 , entrambi da parte di S.A. Luciano Levesi di Saint Etienne, quale Gran Cancelliere di Ordine Cavalleresco fornito di fons honorum nobilitante “.*

d) il Parere in data 20 luglio 2000, di un Gruppo di Studio del Dipartimento di Discipline Privatistiche, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa , avente ad oggetto *“l'analisi della natura giuridica dell'Ordine della Corona di Ferro, avente sede a Nizza, alla luce delle leggi vigenti nella Repubblica Francese, e la fondatezza giuridica della affermata fons honorum in capo all'Ordine medesimo (nella persona del Gran Cancelliere)”*, che ha così concluso: *“si può affermare che l'Ordine della Corona di Ferro ha vista riconosciuta ed accertata la propria fons honorum dall'Autorità Amministrativa competente nell'Ordinamento Giuridico della Repubblica Francese.”*

e) il Parere in data 09 giugno 2009 di Gruppo di Studio del Dipartimento di Diritto Privato “Ugo Natoli”, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, avente ad oggetto il quesito *“se l'Ordine della Corona di Ferro possa essere qualificato Ordine non nazionale ai sensi ed agli effetti della Legge 3 marzo 1951 n. 178”*, che ha così concluso: *“che l'Ordine della Corona di Ferro può essere*



ORDINE DELLA CORONA DI FERRO

1805

qualificato quale “Ordine non nazionale” ai sensi ed agli effetti della Legge 3 marzo 1951 n. 178, e che pertanto l'uso delle decorazioni da esso rilasciate appare essere pienamente autorizzabile e legittimo “.

Sotto altro profilo, per quanto occorre possa, si sottolinea che l'Ordine è stato ritenuto legittimo, e quindi può operare, nei seguenti ulteriori Stati: Commonwealth of Australia, Repubblica di Croazia, Repubblica di Albania, Repubblica di Liberia, Repubblica del Congo (Brazzaville).

Conclusivamente si sottolinea che tutta la documentazione sopra richiamata, e molta altra ancora, è stata depositata presso il Ministero della Cultura in Roma nel volume *“Ordine della Corona di Ferro. Atti e Documenti”* in data 29 aprile 2024, registrato nel Registro Pubblico Generale delle Opere protette dalla L. n. 633/1941.

Ovviamente la documentazione è a disposizione di ogni interessato che può recarsi a consultarla.

Oltre a ciò, fra l'altro, si rimanda al volume del cavaliere Emanuele Pigni, Dottore di Ricerca presso l'Università Cattolica di Milano, *L'Ordine della Corona di Ferro e le altre ricompense concesse da Napoleone I nel Regno Italico*, Firenze, Phasar, 2014.

Nizza-Roma il 15 dicembre 2025

La Gran Cancelleria dell'Ordine